

**PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE APPROVATE DAL TRIBUNALE
DI TRIESTE NELLA RIUNIONE D.D. 27.11.2014**

L'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente con i figli, va corrisposto per tutti i dodici mesi dell'anno a titolo di concorso al loro mantenimento ed è inteso a sopperire pro-quota alle loro esigenze primarie e cioè vitto (comprensivo del costo della mensa scolastica), vestiario e piccole spese ordinarie.

L'assegno per il nucleo familiare viene di regola attribuito al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente l'assegno familiare è erogato all'altro genitore, salvo diverso accordo.

Le spese straordinarie necessarie per la prole devono essere ripartite al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, o salvo diverso provvedimento giudiziario.

1. **Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo,** sono le seguenti:

1a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento; in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.

1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa l'università pubblica, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico), gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di euro 150,00 ciascuna; alloggio, utenze e spese di trasporto per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella Provincia di residenza del figlio e qualora la sede Universitaria disti più di 100 km dal luogo di residenza di costui.

1c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di Euro 50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.

1d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (baby sitting) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia del minore e/o del genitore affidatario e in mancanza di soluzioni logistiche alternative gratuite (ad esempio: casi di impedimento del genitore non affidatario o di assenza di strutture pubbliche/scolastiche e/o di parenti disponibili alla custodia del minore).

1e) Spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o degli enti analoghi (colonie e luoghi assimilati) con limite di Euro 100,00 a carico di ciascun genitore.

2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta, che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia.

3. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.

4. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico, o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

5. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.

6. Sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.